



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA

c/o TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA – Via S. Anna - Pal. CEDIR torre 3, piano III

TEL. 0965-28423 FAX 0965-21612

Avviso relativo alle modalità di comunicazione delle adesioni alla astensione indetta da OCF per il periodo 6 – 20 marzo 2020 dalle udienze da svolgersi presso il Tribunale di Reggio Calabria

Gent.mi Colleghi,

in relazione alla proclamata astensione dalle udienze per l'emergenza sanitaria in atto, per prevenire l'afflusso di un elevato numero di Avvocati sia nelle cancellerie che nelle aule di udienza al solo fine di dichiarare la propria adesione all'astensione, il Consiglio dell'Ordine, recependo le indicazioni della Presidenza del Tribunale di Reggio Calabria, invita tutti gli avvocati, quanto alle

- 1) **Udienze civili** : ad inviare telematicamente l'adesione alla astensione tramite PCT , rammentando che la medesima comunicazione, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. b) Codice di autoregolamentazione, dovrà essere inviata anche ai colleghi costituiti;
- 2) **Udienze penali** : parteciperà il difensore di ufficio (individuato attraverso la chiamata da call center), ovvero un consigliere dell'Ordine i quali saranno legittimati a rappresentare l'adesione alla proclamata astensione dei difensori di fiducia assenti. I difensori di fiducia che NON intendano aderire alla proclamata astensione dovranno partecipare personalmente o tramite delegato all'udienza. Per ragioni organizzative, si chiede che i difensori che **NON** intendano aderire all'astensione ne diano comunicazione con congruo anticipo al Consiglio dell'Ordine (via PEC al seguente indirizzo: ord.reggiocalabria@cert.legalmail.it).

Si avvisa che la cancelleria non darà comunicazione della data di rinvio delle udienze ai difensori di fiducia.

Resta ferma l'applicazione del Codice di Autoregolamentazione di talché verranno trattati gli affari analiticamente elencati all'art. 4 (come risultante dalla pronuncia n. 180/2018 di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 2 bis legge 146/1990 per i processi con imputati detenuti) e art. 5 dello stesso di seguito riportati.

Art. 4. Prestazioni indispensabili in materia penale

1. L'astensione non e' consentita nella materia penale in riferimento: a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'art. 467 del codice di procedura penale, nonche' ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimita', entro novanta giorni; b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non puo' legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

Art. 5. Prestazioni indispensabili in materia civile

SITO WEB: www.ordineavvocatirc.it

E-MAIL: ordineavvocatirc@gmail.com E-MAIL CERTIFICATA:: ord.reggiocalabria@cert.legalmail.it



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA

c/o TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA – Via S. Anna - Pal. CEDIR torre 3, piano III

TEL. 0965-28423 FAX 0965-21612

1. L'astensione non e' consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi: a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell'art. 19, decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacita' delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori; b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001; c) a controversie per le quali e' stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni; d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti; e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorieta' di provvedimenti giudiziari; f) alla materia elettorale.).

Il Consiglio dell'Ordine provvederà a comunicare, attraverso pubblicazione sul sito, gli affari penali urgenti che verranno trattati secondo le indicazioni ricevute dai Presidenti di Sezione.

Si invitano tutti gli Avvocati a privilegiare le modalità telematiche per comunicazioni e deposito di atti giudiziari civili ed a recarsi nelle cancellerie civili (dalle ore 9 alle ore 12) e penali e presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine solo per richieste urgenti ed indifferibili.

Si ringraziano tutti i Colleghi per la collaborazione.

Cordiali saluti

Il Presidente

Avv. Rosario Maria Infantino